



SCHEMA DI CONVENZIONE

PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA b) DELLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2018, N. 21 "INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEI DIRITTI UMANI NONCHÉ LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE"

TRA

la Regione del Veneto – Giunta Regionale (di seguito denominata Regione) con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279 rappresentata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale dott. _____, nato a _____ il _____ il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione presso la quale elegge domicilio

E

l'Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca" (di seguito denominata Centro di Ateneo), con sede legale in Padova, via Beato Pellegrino n. 28, codice fiscale n. 80006480281, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di Presidente e legale rappresentante del Centro di Ateneo, autorizzato a sottoscrivere la presente Convenzione con decreto urgente prot. n. _____ rep n. _____ del _____;

di seguito definite le Parti

PREMESSO CHE

- per sostenere l'Archivio regionale Pace Diritti Umani, istituito con L.R. n. 18/1988, con funzioni di raccolta, elaborazione e messa a disposizione del pubblico di documenti, database e risorse informative sulle tematiche della pace e dei diritti umani, la Regione del Veneto ha disciplinato, tramite Convenzione, un rapporto di collaborazione con l'Università degli Studi di Padova - Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca";
- l'Archivio è un riconosciuto centro di documentazione e informazione per la promozione dei diritti umani, della pace e dello sviluppo sostenibile e uno tra i principali portali internet attivi a livello nazionale espressamente dedicato alla diffusione della cultura civica e politica fondata su norme e principi costituzionali, nazionali e del diritto internazionale dei diritti umani;
- il Centro di Ateneo ha come scopo principale la diffusione della conoscenza e il perseguimento delle finalità



e degli obiettivi enunciati all'articolo 2 comma 1, lettera b) della legge regionale 21 giugno 2018 n. 21, in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e degli accordi giuridici internazionali in materia di diritti della persona e dei popoli ratificati dall'Italia;

- l'articolo 2, comma 1, lettera b), della L.R. 21 giugno 2018 n. 21 prevede che la Regione del Veneto promuova e sostenga “la raccolta, sistematizzazione e diffusione di studi, ricerche, pubblicazioni, audiovisivi e documenti prodotti in sede regionale, nazionale e internazionale, anche in collegamento con altre banche dati, riguardanti i settori della promozione e protezione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile”;
- il Piano annuale 2024 di attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____, prevede la stipula di una Convenzione con l'Università degli Studi di Padova - Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dando così attuazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge regionale 21 giugno 2018, n. 21;
- la Convenzione costituisce concreta attuazione di quanto previsto dall'art. 1 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova: “Essa promuove l'elaborazione di una cultura fondata sui valori universali quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell'ambiente e la solidarietà internazionale”;
- la Giunta regionale con deliberazione n. _____ del _____ ha approvato lo schema di Convenzione tra la Regione e l'Università degli Studi di Padova - Centro di Ateneo per la raccolta, sistematizzazione e diffusione di studi, ricerche, pubblicazioni, audiovisivi e documenti prodotti in sede regionale, nazionale e internazionale, anche in collegamento con altre banche dati, riguardanti i settori della promozione e protezione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile;
- la L. 241/90 stabilisce all'art. 15 la possibilità l'art. 15 per le Amministrazioni Pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE



Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

La presente Convenzione disciplina, nel quadro delle premesse richiamate, il rapporto di collaborazione tra le Parti per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della L.R. 21 giugno 2018, n. 21 allo scopo di contribuire alla diffusione e radicamento della conoscenza della cultura dei diritti umani e di pace attraverso gli ambiti di intervento di seguito individuati:

- A) informatico;
- B) documentale;
- C) supporto scientifico.

A) INFORMATICO

È prevista attività di ricerca, censimento e aggiornamento di informazioni, dati e documenti da inserire nel sito web e nelle banche dati prevista dalla lettera c) dell'art. 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21, che è collocata all'interno della sezione web Archivio Pace Diritti Umani - Peace Human Rights. Saranno sviluppate le seguenti attività:

- aggiornamento e implementazione di link e collegamenti strutturati con altre banche dati e istituzioni che si occupano di diritti umani;
- sviluppi della nuova piattaforma di backoffice multi-utente per il flusso di lavoro redazionale, il caricamento e la pubblicazione dei contenuti;
- implementazione della nuova versione grafica e tecnica del sito internet, nella doppia versione linguistica (italiano e inglese) e dei servizi lato utente;
- motore di ricerca interno, servizi per la consultazione dei contenuti, servizi di newsletter, multimedia;
- migrazione e riversamento dei contenuti, posizionamento nei motori di ricerca.

L'ambito prevede i seguenti strumenti:

A1) la sezione web “Archivio pace e diritti umani” che include:

Sezioni on-line di contenuti redazionali, notizie dal mondo ed eventi sul territorio

- Aggiornamento delle sezioni web dell'Archivio “Archivio Pace Diritti Umani – Peace Human Rights”, relative alle attività della Regione del Veneto in attuazione della Legge Regionale 21/2018.
- Attività di ricerca, redazione e popolamento dei contenuti redazionali delle sezioni news, bacheca e



schede di approfondimento tematico.

- Attività di supporto multimediale (media-partner).

Servizi di newsletter elettronica e news-feed per la diffusione dei contenuti

- Elaborazione e diffusione della newsletter “Pace Diritti Umani”, strumento di informazione e aggiornamento periodico, da inviare all’indirizzario generale del sito, e aggiornamenti degli indirizzari.
- Elaborazione e diffusione della newsletter “Peace Human Rights”, in lingua inglese, di informazione e aggiornamento sulle attività dell'Archivio Regionale, del Centro e della Regione del Veneto in materia di diritti umani, pace, cooperazione allo sviluppo sostenibile presso un ampio indirizzario internazionale di enti, istituzioni, organismi nongovernativi, centri di ricerca, e università; aggiornamento degli indirizzari.
- Invio di “news feed” di aggiornamento in tempo reale dei contenuti pubblicati nel sito, all’indirizzario degli utenti registrati e nei principali social media.

A2) Banche dati – Associazioni e Organismi operanti nel Veneto

- Sviluppo del nuovo database delle associazioni, dei gruppi e delle organizzazioni di società civile che operano sui temi dei diritti umani e della cooperazione internazionale, in attuazione alla Legge Regionale 21/2018, con particolare riguardo alla programmazione e interazione con le istituzioni locali, le scuole e le organizzazioni internazionali, nonché alla promozione dell’operato delle associazioni e delle loro specifiche iniziative tramite i principali strumenti di comunicazione online (siti internet, newsletter, social media).
- Aggiornamento degli altri database online nella sezione “Archivio Pace Diritti Umani”, in particolare: Strumenti internazionale sul Diritto internazionale dei diritti umani e diritto umanitario, penale e dei rifugiati; sezione Biblioteca “Piergiorgio Cancellieri” e relativi indici di riviste scientifiche e risorse documentali sui diritti umani e la cultura di pace.

Sono previste, inoltre, le seguenti attività:

- interventi di manutenzione e aggiornamento dei computer in uso;
- adozione di software open-source;
- formazione del personale;
- acquisto e installazione di una nuova strumentazione informatico-tecnologica.



B) DOCUMENTALE

L'attività per questo ambito include:

- Acquisto di volumi, riviste e altro materiale cartaceo e multimediale;
- Servizio di assistenza al pubblico per la ricerca e la consultazione, anche on-line, dei documenti;
- Elaborazione, stampa e diffusione, anche mediante web, di pubblicazione e periodici;
- Elaborazione e diffusione di una specifica sezione online dell'Annuario Italiano dei diritti umani;
- Elaborazione, stampa e diffusione della rivista semestrale Peace Human Rights Governance – PHRG; Padova University Press;
- Acquisto di volumi e riviste.

C) SUPPORTO SCIENTIFICO

L'ambito prevede il supporto scientifico alle attività della Regione in materia di diritti umani da parte del Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca" sui seguenti punti:

- supporto specialistico al personale regionale per la realizzazione del documento triennale di programmazione in materia di Diritti umani;
- programmazione/progettazione di specifiche attività seminariiali sui temi della Legge Regionale n. 21/2018;
- organizzazione di un evento sul tema della Tregua olimpica e sul ruolo dello sport come veicolo di pace di inclusione tra i popoli, in vista delle olimpiadi invernali del 2026;
- sviluppo scientifico di un piano regionale per la promozione e la veicolazione dei messaggi concernenti la tutela dei diritti umani nell'ambito dei grandi eventi organizzati in Veneto;
- Programmazione/progettazione ed avvio di un'azione triennale volta a definire le competenze e disegnare le politiche degli Enti locali in materia di diritti umani.

Articolo 3 – Impegni reciproci e responsabilità

Le Parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di competenza a rispettare quanto previsto nella presente Convenzione.

Nel dettaglio, il Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca" si impegna a:

- raccogliere, sistematizzare e divulgare documenti, elaborati e risorse informative in materia di pace e diritti umani, sia su supporto cartaceo che informatico, in particolare attraverso l'implementazione e l'aggiornamento della sezione web "Archivio pace, diritti umani" all'interno del proprio sito internet;



- fornire supporto scientifico alle attività della Regione in materia di promozione dei diritti umani;
- presentare un piano di lavoro dettagliato per ciascun ambito di intervento e la dichiarazione di avvio attività;
- trasmettere alla Regione la rendicontazione delle spese sostenute e la relazione finale delle attività svolte entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

Nel dettaglio la Regione si impegna a:

- mettere a disposizione del Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” le informazioni acquisite dalla Regione, anche attraverso questionari e/o altre metodologie di raccolta, inerenti la materia oggetto della presente Convenzione;
- garantire che le attività realizzate dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” rientrino negli ambiti di intervento oggetto della presente Convenzione e che siano indirizzate all’attuazione della normativa regionale e delle finalità del presente documento;
- monitorare le attività realizzate dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” nell’ambito della presente Convenzione anche attraverso il sito internet e le pubblicazioni.

Nell’ambito della presente Convenzione il Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” mette a disposizione proprio personale dotato delle specifiche professionalità e potrà avvalersi anche di personale esterno non strutturato attraverso la stipula di contratti e borse di ricerca per laureati che abbiano conseguito una laurea magistrale in materia afferente ai diritti umani .

Il Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”, inoltre, per lo sviluppo delle attività dell’Archivio si avvarrà anche del contributo della sua Cattedra UNESCO “Diritti umani, democrazia e pace”, nonché del proprio personale e delle operatrici volontarie e degli operatori volontari in Servizio Civile Universale presso il medesimo Centro.

Articolo 4 – Responsabili delle attività

I responsabili designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto della presente Convenzione sono:

- per il Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”: prof. Marco Mascia;
- per la Regione: dott. Luigi Zanin.

Articolo 5 – Durata

La presente Convenzione ha durata annuale (12 mesi) decorrente dalla data di sottoscrizione, fatta salva



eventuale e motivata richiesta di proroga.

Articolo 6 – Oneri finanziari

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione a favore del Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” sarà riconosciuto a titolo di ristoro delle spese un importo complessivo massimo pari ad Euro 30.000,00 (trentamila/00) che verrà erogato in anticipazione a seguito sottoscrizione della presente Convenzione.

Qualora l’importo erogato a titolo di anticipo risultasse superiore a quanto rendicontato al termine delle iniziative realizzate il Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” è tenuto a riaccreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate.

Poiché la somma omnicomprensiva non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari è da ritenersi esclusa dall’ applicazione IVA ai sensi degli artt. n. 4 e n. 5 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni.

Articolo 7 – Spese ammissibili

Ai fini della rendicontazione il Direttore del Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dovrà presentare entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione una dettagliata relazione delle attività svolte e la rendicontazione delle spese sostenute nel medesimo periodo ed esclusivamente per gli ambiti descritti dall’articolo 2.

Articolo 8 – Risultati e pubblicazioni

Tutti i risultati parziali e finali, direttamente o indirettamente derivanti dalle attività oggetto della presente Convenzione, saranno di proprietà di entrambe le Parti.

La pubblicazione e la diffusione dei risultati da parte del Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dovranno recare l’indicazione dei soggetti che hanno condotto lo studio e di quelli che lo hanno finanziato.

Una percentuale pari al 10% delle pubblicazioni prodotte in applicazione della presente Convenzione è consegnata alla Regione per le proprie attività istituzionali.

Articolo 9 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Le Parti, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, provvedono all’attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro.



Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive variazioni ed integrazioni il personale afferente coinvolto nelle attività oggetto del presente accordo si atterrà in materia di prevenzione e protezione alle norme e ai regolamenti stabiliti dalle strutture presso le quali opera in quel momento.

Articolo 10 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR) e in particolare dell'art. 6, comma 1, lett. b), nonché del d.lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

Il Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca" s'impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Articolo 11 - Recesso

Le Parti, per gravi e comprovati motivi hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione previa comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata con un preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio.

Sono fatte salve in ogni caso da parte della Regione le spese già sostenute o impegnate dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca", dovranno essere comunque rimborsate qualora ritenute ammissibili.

Il recesso non avrà effetto per le somme già erogate ed utilizzate dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca" per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione.

Articolo 12 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni eventuale vertenza che dovesse insorgere nel merito della validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione. Qualora non fosse possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Articolo 13 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato e disposto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni



di legge.

Articolo 14 – Sottoscrizione, spese contrattuali e oneri fiscali

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

L'imposta di bollo verrà corrisposta dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca" in modalità virtuale.

La presente Convenzione si compone di n. 14 articoli

Per la Regione del Veneto

.....

(firmato digitalmente)

Per l'Università degli studi di Padova – Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca"

.....

(firmato digitalmente)

